

BRAUNVIEH



STATUTI

**BRAUNVIEH SCHWEIZ
SOCIETA COOPERATIVA**

validi dal 30 marzo 2022

STATUTI

di

Braunvieh Schweiz società cooperativa

(fondata il 7 febbraio 1897)

I. Ragione sociale, sede e scopo

1. Sotto la ditta **Braunvieh Schweiz società cooperativa** sussiste a tempo indeterminato una federazione di consorzi secondo art. 921 segg. i.r.c. 828 segg. CO, con sede a Zugo.

Il conseguimento di un utile aziendale non è previsto.

2. Braunvieh Schweiz società cooperativa ha per scopo la promozione dell'allevamento svizzero della razza Bruna e la tutela dei suoi interessi nel paese e all'estero.

Braunvieh Schweiz società cooperativa fornisce servizi zootecnici a organizzazioni bovine in Svizzera. Per le razze di queste organizzazioni, Braunvieh Schweiz società cooperativa gestisce il libro genealogico in sezioni separate. Queste organizzazioni bovine decidono autonomamente su questioni dell'obiettivo zootecnico.

II. Affiliazione

3. Possono diventare membri:
 - a) consorzi d'allevamento della razza Bruna
 - b) associazioni d'allevamento della razza Bruna
 - c) organizzazioni di altre razze bovine alle quali Braunvieh Schweiz società cooperativa fornisce servizi zootecnici secondo art. 2, cap. 2
 - d) proprietari di aziende con razza Bruna o con razze delle quali l'organizzazione di razza è affiliata nel senso dell'art. 3, cap. 1c, possono pure affiliarsi a Braunvieh Schweiz società cooperativa come membri individuali
 - e) organizzazioni agricole che gestiscono un campo per allevatori delle razze affiliate a Braunvieh Schweiz. Queste organizzazioni agricole sottostanno all'obbligo di rispettare l'articolo di scopo (Art. 2) di questi statuti.

Membri secondo art. 3, cap. 1a-c ed e sono membri collettivi nel senso di questi statuti. Tutti i membri individuali nel senso dell'art. 3, cap. 1d, che sulle loro aziende tengono la medesima razza, formano assieme un membro collettivo nel senso di questi statuti.

I membri devono avere la loro sede in Svizzera o nel Principato del Lichtenstein.

4. L'iscrizione deve avvenire per iscritto presso la sede della federazione.

5. L'ammissione di membri collettivi avviene tramite l'assemblea dei delegati dopo rapporto e istanza del comitato della federazione. Membri individuali sono ammessi con delibera del comitato della federazione.
6. Lo stato di membro si estingue in seguito ad una dimissione scritta, dopo osservanza di un termine di dimissione di un mezzo anno per la fine dell'anno civile.

Lo stato di membro termina pure in caso di scioglimento di un'organizzazione di membri.

Membri che agiscono contro lo scopo della federazione e degli statuti o si oppongono alle direttive dell'assemblea dei delegati e le disposizioni del comitato, possono essere esclusi con effetto immediato con una decisione dell'assemblea dei delegati.

L'esclusione di membri individuali avviene tramite il comitato della federazione. Essi possono presentare ricorso contro l'esclusione all'assemblea dei delegati.

Con il ritiro dalla federazione cessa ogni diritto al capitale sociale.

III. Organizzazione

7. Gli organi della federazione sono:

- a) l'assemblea dei delegati;
- b) il comitato;
- c) la gerenza;
- d) le commissioni;
- e) l'ufficio di revisione

a) L'assemblea dei delegati

8. L'assemblea dei delegati è l'organo superiore della federazione.

9. L'assemblea dei delegati è composta come segue:
 - 1 delegato per membro collettivo (art. 3, cap. 2)
con un effettivo iscritto al libro genealogico fino a 300 capi
 - 2 delegati per membro collettivo (art. 3, cap. 2)
con un effettivo iscritto al libro genealogico di 301 – 600 capi
 - 3 delegati per membro collettivo (art. 3, cap. 2)
con un effettivo iscritto al libro genealogico di 601 – 900 capi

e così di seguito per ogni ulteriori 300 capi.

I membri collettivi nel senso dell'art. 3, cap. 1a-c ed e, nominano i loro delegati secondo regole interne proprie.

Ogni delegato dispone di un voto. Un delegato può farsi sostituire con delega scritta all'assemblea dei delegati da un altro delegato del suo consorzio o associazione d'allevamento della razza Bruna, ma nessun mandatario può rappresentare più di un delegato.

10. L'assemblea dei delegati ha in particolare le seguenti competenze:
- a) elezione del presidente della federazione, dei membri del comitato e dell'ufficio di revisione;
 - b) ammissione ed esclusione di membri collettivi;
 - c) approvazione del rapporto di gestione che comprende il bilancio, i conti annuali e l'allegato;
 - d) discarico del comitato;
 - e) modifica degli statuti e decisione sullo scioglimento della federazione;
 - f) decisione su oggetti riservati all'assemblea dei delegati per legge o dagli statuti.
11. L'assemblea dei delegati ordinaria è tenuta annualmente.
La data dell'assemblea dei delegati ordinaria è comunicata ai membri per tempo. I membri devono inoltrare al comitato le istanze per l'ordine del giorno almeno 30 giorni prima della riunione. L'assemblea dei delegati è convocata dal comitato almeno 10 giorni prima del giorno di riunione con comunicazione dell'ordine del giorno e delle istanze.
Riunioni straordinarie sono da convocare ogni volta che il comitato lo ritiene necessario o quando 1/10 dei membri lo richiede.
Assemblee straordinarie dei delegati sono convocate almeno 5 giorni prima del giorno di riunione.
Il luogo della riunione è deciso dal comitato.

b) Il comitato

12. Il comitato è composto di 15 – 17 persone. Esso si costituisce autonomamente ad eccezione del presidente che è eletto dall'assemblea dei delegati.
I membri del comitato non devono essere membri di un consorzio o associazione d'allevamento della razza Bruna. Per cantone può essere eletto al massimo un membro del comitato.

La nomina vale per 4 anni dalla data dell'assemblea dei delegati ordinaria.
Membri del comitato che raggiungono l'età di 62 anni, escono dalla carica il medesimo anno in data dell'assemblea dei delegati ordinaria.

13. Il comitato rappresenta e dirige la federazione secondo le direttive legali e statuarie e secondo le delibere dell'assemblea dei delegati.

In particolare ha i seguenti compiti:

- a) direzione strategica della federazione;
- b) preparazione, convocazione e direzione dell'assemblea dei delegati;
- c) nomina dei quadri della gestione;
- d) controllo delle attività della gestione;
- e) approvazione del preventivo
- f) nomina dei membri delle commissioni;
- g) emana il regolamento organizzativo
- h) ammissione ed esclusione di membri individuali

c) La gerenza

14. La gerenza esegue i compiti che gli sono trasmessi dal comitato ed esegue i lavori correnti.

d) Le commissioni

15. Le commissioni sono scelte dal comitato, secondo il bisogno, per effettuare compiti particolari. I membri delle commissioni permanenti sono da rieleggere dopo ogni nuova nomina del comitato.

e) L'ufficio di revisione

16. L'assemblea dei delegati nomina quale ufficio di revisione un esperto di revisione ammesso secondo le disposizioni della legge in materia di sorveglianza dei revisori. L'indipendenza dell'ufficio di revisione è definita al CO 728 e i suoi compiti si basano sul CO 728a segg.
L'ufficio di revisione è eletto per un anno di gestione. La sua carica termina con l'approvazione degli ultimi conti annuali. Una rielezione è possibile.

IV. Finanziamento e contabilità

17. I mezzi finanziari necessari sono ricavati mediante:

- a) contributi annuali dei membri;
- b) contributi del potere pubblico;
- c) contributi dei partecipanti agli esami funzionali;
- d) entrate dalla vendita di servizi e prestazioni;
- e) utili dal patrimonio.

18. Il comitato redige per ogni anno di gestione un rapporto di gestione. Questo contiene i conti annuali (bilancio individuale) composti dal bilancio, dal conto perdite profitto e dall'allegato (Art. 958 cap. 2 CO). Sono determinanti per la redazione gli Art. 957 e segg. CO.

19. I conti sono da chiudere con l'anno civile.

V. Diritto alla firma e responsabilità

20. La federazione è rappresentata con doppia firma collettiva dalle persone aventi diritto alla firma. Il regolamento organizzativo ne regola i dettagli.

21. Per gli obblighi della federazione risponde solo il patrimonio della federazione.

VI. Disposizioni varie

22. Le comunicazioni della federazione ai membri avvengono per iscritto mediante la rivista della federazione, tramite lettera, e-mail oppure mediante un altro mezzo di comunicazione elettronico appropriato.
23. Nomine e votazioni avvengono a scrutinio aperto salvo che non è deciso altrimenti. Dove la legge o gli statuti non prescrivono altro, decide la maggioranza dei voti validi consegnati.

VII. Modifica degli statuti e scioglimento della federazione

24. Per lo scioglimento della federazione e per la modifica degli statuti è necessaria una maggioranza di due terzi dei voti dati all'assemblea dei delegati. Con riserva dell'art. 914, cifra 11 CO.
25. L'ultima assemblea dei delegati decide sull'utilizzo di un eventuale patrimonio dopo l'adempimento di tutti gli obblighi.

VIII. Disposizioni finali

26. Questi statuti sono stati approvati all'assemblea dei delegati del 1° aprile 2020 e sostituiscono quelli del 18 novembre 2015. Questi statuti entrano in vigore con la loro approvazione da parte dell'assemblea dei delegati.

Baar, il 30 marzo 2022

Per Braunvieh Schweiz società cooperativa

Il presidente

Il direttore



Reto Grünenfelder

Lucas Casanova